



CIRCOLARE N° 38-2015 DEL 2 SETTEMBRE 2015

ATTRIBUZIONE DELLA CARATTERISTICA DI PERICOLO HP14 **Legge 6 agosto 2015 n. 125** **S.O.G.U. n. 188 del 14 agosto 2015**

Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 e' stata pubblicata la legge 6 agosto 2015, n. 125 , di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Con la legge di conversione è stato introdotto all'articolo 7 il seguente nuovo comma 9-ter:

*"Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo **HP 14** "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7. "*

Questa conferma del legislatore è molto utile in quanto il reg. 1357/2014 definisce "ecotossico" un rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Tale tipologia di pericolo è identificata con il codice HP14 che ha sostituito il precedente H14. Il regolamento dice che *"l'attribuzione della caratteristica HP14 è effettuata secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CE"*.

Questa conclusione a livello comunitario ha causato una situazione di incertezza normativa in quanto la legge n. 28/2012 faceva riferimento invece alle modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

Ricordiamo che tale riferimento implica:

- Applicazione del capitolo 2.2.9.1.10.1 dell'ADR
- In alternativa l'applicazione della sezione 2.2.9.1.10.5 secondo la quale le materie e le miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente acquatico sulla base del reg. 1272/2008 che non presentino disponibilità di dati per la classificazione conformemente ai criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4 devono essere classificate come materie pericolose per l'ambiente acquatico se gli devono essere attribuite le categorie:
 - Acquatica acuta 1
 - Acquatica cronica 1
 - Acquatica cronica 2

Conformemente al reg. 1272/2008 o qualora ancora pertinente conformemente al citato regolamento la frase R50, R50/53 o R51/53 conformemente alla direttiva 67/548/CE o 1999/45/CE.

Appare evidente che vi è il rischio di declassificazione (non attribuzione di HP14) a tutte quei rifiuti che contengono sostanze solamente nocive per l'ambiente.